



CITTÀ  
DI ANDRIA

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO : 66**  
**ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI ANDRIA - ESERCIZIO 2018.**

L'anno duemila diciannove il giorno diciannove del mese di Settembre alle ore 13,00, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri della Giunta Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe BORGIA.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO CHE**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'Ente Locale del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- il paragrafo n.1 del principio contabile applicato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) è stato significativamente modificato dal DM del 11 agosto 2017 precisando che: *"Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica" attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso"*;

- le modifiche apportate dallo stesso Decreto Ministeriale prevedono altresì una nuova definizione di perimetro di consolidamento e delle relative soglie di rilevanza, definendo altresì le finalità del bilancio consolidato come: “... lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione”;
- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

**Considerato che** il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, successivamente modificato dal DM del 11 agosto 2017, ridefinisce il “Gruppo di Amministrazione Pubblica” nonché le componenti nel seguente modo: “Il termine gruppo amministrazione pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

*La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione”.*

**1. organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. **Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;**

**2. enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

**2.1 enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

***L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.***

***Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione***

***2.2 enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.***

***3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;***

***3.1 società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:***

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b) *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*


***L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.***

*In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

3.2 società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

**Ritenuto** di dover procedere alla ricognizione e al relativo aggiornamento degli enti strumentali e delle società, ai fini dell'identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Andria per l'esercizio 2018, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2 del principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato n. 4/4 al D.lgs. n.118/2011;

**Effettuata** la ricognizione degli enti strumentali e delle società, ai fini dell'identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Andria, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2 all' allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011 che è possibile riassumere come segue:



*\*Cessione della quota posseduta dall'Ente in corso di perfezionamento. Proposta di Delibera depositata con nota prot. 0049483/2019 del 29/05/2019 avente oggetto: "Cessione quota di partecipazione del capitale sociale della società Gruppo Azione Locale Murgia degli Svevi Srl di proprietà del Comune di Andria in favore del socio di maggioranza- Consorzio Italiano per il Biologico Srl- nell'esercizio del diritto di prelazione (art.5 Statuto Sociale). Approvazione schema atto di cessione quota di partecipazione"*

*Tenuto conto che il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, definisce chiaramente le componenti del "Gruppo di Amministrazione Pubblica", viene così definito l'elenco degli enti, aziende e società comprese nel **GAP del Comune di Andria per l'esercizio 2018**, precisando altresì che l'**Autorità Idrica Pugliese e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese** sono stati inseriti nel GAP, in quanto trattasi entrambi di Consorzi obbligatori, ex art. 31 comma 1 del TUEL, istituiti con apposita legge regionale (L.R. n. 9/2011 e L.R. n. 10/2007) e risultano essere compatibili secondo il regime previsto per le Aziende Speciali ex art. 114 del TUEL nonché così come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 e dal paragrafo 2 allegato 4/4 del Dlgs 118/2011: "... **intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni**"*

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AL 31/12/2018						
Il Denominazione Org./Soc	Partecipazione	Organismo strumentale	Ente strumentale controllato	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata
Andria Multiservice S.p.A.	100%				X	
Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%					X
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.	17,12%					X
Gal Murgia degli Svevi SRL *	30,00%					X
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%			X		
Autorità idrica pugliese	2,47%			X		

*\*Cessione della quota posseduta dall'Ente in corso di perfezionamento.*

*Atteso che le modifiche apportate dal DM del 11/08/2017 al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 del D.lgs 118/2011 hanno*

- modificato la definizione dell'area di consolidamento prevedendo che: "... A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione";*

- notevolmente ampliato il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018 comprendendo sia le Società quotate in borsa che le Società miste, in cui l'ente detiene una quota di partecipazione superiore al 20%;
- "limitato" la soglia di irrilevanza prevedendo che singolarmente un bilancio è irrilevante se non supera il 3% del bilancio dell'ente capogruppo (soglia di irrilevanza singola) e che complessivamente i bilanci irrilevanti non possono superare il 10% del bilancio dell'ente capogruppo (soglia di irrilevanza globale);

#### ***RICHIAMATI:***

- il Principio contabile in materia di Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto dell'OIC n. 17 che definisce il bilancio consolidato: " *...il documento che prevede l'aggregazione dei valori corrispondenti alle attività, alle passività e ai componenti del conto economico delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante, in base al metodo del consolidamento integrale*";
- il DM MEF del 11 agosto 2017, recante " *Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" che ha modificato sostanzialmente la definizione delle componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, nonché i parametri di definizione dell'area di consolidamento;

***Considerato che*** il principio contabile individua due condizioni al verificarsi delle quali non scatta l'obbligo di consolidamento:

- irrilevanza
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;

***Atteso che*** il criterio della irrilevanza prende in considerazione parametri numerici al di sotto dei quali la partecipazione è considerata ininfluenza ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione patrimoniale e finanziaria, per cui non occorre consolidare, se rispetto al Bilancio della capogruppo si riscontra che:

- si possiedono micropartecipazioni inferiori al 1% del capitale sociale non titolari di affidamenti diretti;
- i valori di bilancio (totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristici) hanno un'incidenza inferiore al 3% ai valori di bilancio dell'ente locale ;
- il totale dei bilanci singolarmente irrilevanti non supera nel loro complesso il 10% dei valori di bilancio dell'ente locale;

#### ***DATO ATTO CHE***

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2018 è stato approvato lo Stato di Attuazione dei Programmi e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio di programmazione finanziaria 2018/2020, ai sensi per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al Dlgs n.118/2011)- paragrafo 4,2 e dell'art. 170 del Dlgs n. 267/2000e ss.mm.ii;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 12/04/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e documenti allegati (art. 11, Dlgs 118/2011);

- con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta, n. 57 del 09/08/2019 è stato approvato lo schema del rendiconto per l'esercizio 2018, contenenti i valori corrispondenti al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/08/2019, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'Ente per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del Dlgs 267/2000;
- non sono presenti organismi strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 118/2011;
- non sono presenti enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011;

**Si procede** tramite la verifica della soglia di rilevanza singola (3%) ad individuare gli enti e/o società rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica per la conseguente definizione del perimetro di consolidamento e il possibile inserimento nel Bilancio Consolidato dell'Ente per l'esercizio 2018:

### **VERIFICA SOGLIA DI RILEVANZA SINGOLA (3%)<sup>1</sup>**

#### **1. Andria Multiservice SPA – Società Controllata**

<b>Voci di Bilancio</b>	<b>Valori Bilancio Ente</b>	<b>Soglia 3%</b>	<b>Andria Multiservice S.p.A.</b>	<b>Superamento</b>
Totale Attivo	<b>244.627.903,49</b>	7.338.837,09	2.604.734	<b>NO</b>
Patrimonio Netto	<b>54.092.962,31</b>	1.622.788,87	1.165.099	<b>NO</b>
Totale ricavi caratteristici	<b>75.160.675,66</b>	2.254.820,25	4.060.921	<b>SI</b>

#### **2. Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.- Società Partecipata**

<b>Voci di Bilancio</b>	<b>Valori Bilancio Ente</b>	<b>Soglia 3%</b>	<b>GAL Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.-</b>	<b>Superamento</b>
Totale Attivo	<b>244.627.903,49</b>	7.338.837,09	1.235.670	<b>NO</b>
Patrimonio Netto	<b>54.092.962,31</b>	1.622.788,87	77.758	<b>NO</b>
Totale ricavi caratteristici	<b>75.160.675,66</b>	2.254.820,25	256.786	<b>NO</b>

#### **3. Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.- Società Partecipata**

<b>Voci di Bilancio</b>	<b>Valori Bilancio Ente</b>	<b>Soglia 3%</b>	<b>Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.</b>	<b>Superamento</b>
Totale Attivo	<b>244.627.903,49</b>	7.338.837,09	2.271.708	<b>NO</b>
Patrimonio Netto	<b>54.092.962,31</b>	1.622.788,87	638.737	<b>NO</b>
Totale ricavi caratteristici	<b>75.160.675,66</b>	2.254.820,25	1.206.421	<b>NO</b>

#### **4. Gal Murgia degli Svevi SRL – Società Partecipata (Cessione della quota posseduta dall'Ente in corso di perfezionamento)**

<sup>1</sup>Il superamento di uno solo dei parametri fa scattare l'obbligo di consolidamento

Voci di Bilancio	Valori Bilancio Ente	Soglia 3%	GAL Murgia degli Svevi SRL	Superamento
Totale Attivo	244.627.903,49	7.338.837,09	41.793	NO
Patrimonio Netto	54.092.962,31	1.622.788,87	23.946	NO
Totale ricavi caratteristici	75.160.675,66	2.254.820,25	1	NO

#### 5. Consorzio Teatro Pubblico Pugliese- Ente Strumentale Partecipato

Voci di Bilancio	Valori Bilancio Ente	Soglia 3%	Teatro Pubblico Pugliese	Superamento
Totale Attivo	244.627.903,49	7.338.837,09	15.308.882	SI
Patrimonio Netto	54.092.962,31	1.622.788,87	107.217	NO
Totale ricavi caratteristici	75.160.675,66	2.254.820,25	16.696.717	SI

#### 6. Autorità Idrica Pugliese- Ente Strumentale Partecipato\*

Voci di Bilancio	Valori Bilancio Ente	Soglia 3%	Autorità Idrica Pugliese	Superamento
Totale Attivo	244.627.903,49	7.338.837,09	3.448.123,88	NO
Patrimonio Netto	54.092.962,31	1.622.788,87	3.077.256,02	SI
Totale ricavi caratteristici	75.160.675,66	2.254.820,25	1.539.070,50	NO

\* Ente Pubblico non economico

*Verificato che* sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio degli Enti e delle società controllate e/o partecipate da questo Ente e riferiti all'anno 2018, nonché dalla verifica della soglia di rilevanza singola (3%)

- **risultano incluse nel perimetro di consolidamento**

la Società Andria Multiservice in quanto i parametri economico patrimoniali sono risultati rilevanti rispetto alla soglia di rilevanza singola del 3% e in quanto trattasi di Società a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali;

N	Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
1	Andria Multiservice SPA	100%	Società controllata

E

L'Autorità Idrica Pugliese, in quanto i parametri economico patrimoniali sono risultati rilevanti rispetto alla soglia di rilevanza singola del 3%.

N	Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
6	Autorità Idrica Pugliese	2,47%	Ente strumentale partecipato

1. **risultano esclusi dal perimetro di consolidamento** le seguenti società partecipate per non aver superato i parametri riferiti alla soglia del 3% rispetto ai valori di bilancio dell'Ente

N	Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
2	Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%	Società partecipata
3	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.	17,12%	Società partecipata
4	Gal Murgia degli Svevi	30%	Società partecipata

- **risulta altresì escluso dal perimetro di consolidamento il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese**

In quanto nonostante l'Ente abbia superato i parametri riferiti alla soglia del 3%, trattasi tuttavia di micropartecipazione inferiore al valore dell'1% (Allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011 e metodo del patrimonio netto n. 17 dell'OIC) e non risulta “titolare di affidamenti diretti da parte dei componenti del Gruppo” così come previsto dal DM -MEF del 11 agosto 2017 e così come ribadito con delib. 19 del 02/02/2018 dalla Corte dei Conti ( Sez. Reg. Contr. Piemonte)

N	Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
5	Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%	Ente Strumentale partecipato

***Dato atto*** altresì che la **Società Andria Multiservice SpA** ha approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2018 il 23/05/2019 e l'**Autorità Idrica Pugliese** in data 15/04/2019;

***Rilevato che*** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo impartisca le seguenti direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del Bilancio Consolidato:

- comunicazione agli enti/società partecipati dell'elenco del GAP;
- trasmissione agli enti e/o società dell'elenco dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento e relativo inserimento nel Bilancio Consolidato dell'Ente;
- richiesta agli enti/società da consolidarsi, delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

***Considerato che*** dell'eventuale mancato riscontro alle suddette direttive impartite dalla capogruppo si darà specifica menzione nella nota integrativa da allegare al Bilancio Consolidato dell'Ente, riportandovi altresì le motivazioni addotte dagli enti interessati, così come previsto dalla normativa vigente;

**Dato atto** che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale, così come previsto al punto 3.1. Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

### ***RICHIAMATI***

- la Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 28/09/2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 10;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2018 che ha approvato lo Stato di Attuazione dei Programmi e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio di programmazione finanziaria 2018/2020, ai sensi per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al Dlgs n.118/2011)- paragrafo 4,2 e dell'art. 170 del Dlgs n. 267/2000e ss.mm.ii;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 12/04/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e documenti allegati (art. 11, Dlgs 118/2011);
- le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 63/2018 "Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 175/2016 e s.m.i delle partecipazioni pubbliche possedute dall'Ente al 31/12/2017 – relative determinazioni";
- la Delibera del Commissario Straordinario n. 57 del 09/08/2019 con cui è stato approvato lo schema del rendiconto per l'esercizio 2018, contenenti i valori corrispondenti al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018;
- il D.Lgs 267/2000 art. 147-quater che regola i "Controlli sulle società partecipate non quotate" in tempi di introduzione del Bilancio Consolidato;
- il paragrafo n.1 del principio contabile applicato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) che prevede che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Viste** le modifiche apportate dal DM- MEF del 11/08/2017 al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 del D.lgs 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

*Acquisiti* i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente inc. del Settore VI -Programmazione Economico Finanziaria – Tributi - Politiche Comunitarie - Partecipazioni Societarie - dott.ssa Giulia Lacasella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### D E L I B E R A

- 1) **di approvare** per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Andria al 31/12/2018;

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AL 31/12/2018						
Il Denominazione Org./Soc	Partecipazione	Organismo strumentale	Ente strumentale controllato	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata
Andria Multiservice S.p.A.	100%				X	
Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%					X
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.	17,12%					X
Gal Murgia degli Svevi SRL *	30,00%					X
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%			X		
Autorità idrica pugliese	2,47%			X		

\* cessione della quota posseduta dall'Ente in corso di perfezionamento.

- 2) **di approvare altresì** ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società comprese nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione
1	Andria Multiservice S.p.A.	Società controllata	100%
2	Autorità idrica pugliese	Ente strumentale partecipato	2,47%

- 3) **di dare atto che non sono compresi nel perimetro di consolidamento** i seguenti enti e/o società il cui bilancio è risultato irrilevante ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 e per le motivazioni espresse in premessa;

N	Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
1	Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%	Società partecipata
2	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.	17,12%	Società partecipata
3	Gal Murgia degli Svevi	30%	Società partecipata
4	Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%	Ente Strumentale partecipato

- 4) **di approvare** altresì le direttive da impartire alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Andria oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2018 citate in premessa;
  - 5) **di trasmettere** il presente provvedimento agli organismi, enti e/o società incluse nel perimetro di consolidamento;
  - 6) **di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
  - 7) **di provvedere** alle relative pubblicazioni all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale nonché all'Amministrazione Trasparente nella sezione Enti Controllati;
- 
-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to dott. Gaetano TUFARIELLO

Il Commissario Straordinario

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole*", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Giulia LACASELLA

Il Responsabile inc. del Settore 6° 8° - Programmazione Economico  
Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole*" ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Giulia LACASELLA

Il Dirigente inc. del Settore 6° -Programmazione Economico  
Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-

prot. n° \_\_\_\_\_

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

**20 SET. 2019.**

Addi'

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

**20 SET. 2019.**

Addi'

  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Giuseppe BORGIA*